

STATUTO

Articolo 1

In applicazione dell'articolo 59 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti stipulato il 19 luglio 1995, dell'articolo 32 del Contratto Provinciale di Lavoro stipulato il 10 luglio 1996, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 46 della Legge 833/1978 è costituita, per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, e al fine di integrare le prestazioni assistenziali in favore dei lavoratori agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena, una Associazione mutualistica denominata F.I.M.I.A.V. (Fondo Integrativo Malattia, Infortunio e Assistenza Varia) con sede in Siena.

Le Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura della Provincia di Siena promuovono l'attività del F.I.M.I.A.V. medesimo nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali di rappresentanza dei rispettivi iscritti e degli interessi delle categorie di appartenenza. Esse non sono responsabili nè direttamente nè indirettamente della gestione e amministrazione del F.I.M.I.A.V. e degli atti da questo adottati o dei provvedimenti assunti, nè sono altresì responsabili degli atti compiuti dai propri designati nell'esercizio delle loro funzioni in seno al F.I.M.I.A.V.

Articolo 2

Il F.I.M.I.A.V. ha sede in Siena ed opera senza fini di lucro secondo le norme di diritto privato ai sensi dell'articolo 36 del C.C.

La sua durata è stabilita senza prefissione di termini.

Articolo 3

Il F.I.M.I.A.V. ha lo scopo di integrare i trattamenti assistenziali obbligatori in caso di malattia e infortunio, nei casi previsti dal C.P.L. degli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Siena.

Articolo 4

I compiti del F.I.M.I.A.V. sono i seguenti:

- a) ricevere i contributi di assistenza previsti dai contratti collettivi citati al precedente articolo 1 ed erogare, nella misura stabilita dagli appositi accordi le integrazioni salariali per i casi previsti dal C.P.L.;
- b) svolgere nei limiti delle disponibilità finanziarie le ulteriori attività assistenziali nei confronti dei lavoratori del settore agricolo e florovivaistico nei casi individuati dal C.P.L. e definiti "assistenza varia";
- c) ricevere i contributi di assistenza contrattuale previsti dai contratti collettivi di cui al precedente articolo 1 ed erogarli nella misura stabilita dagli appositi accordi.

Articolo 5

Il patrimonio del F.I.M.I.A.V. è costituito:

- a) dai contributi assistenziali previsti dal Contratto Provinciale di Lavoro;
- b) da contributi, liberalità od erogazioni da chiunque disposti;
- c) da ogni altra eventuale entrata.

Articolo 6

Il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 5, sarà accreditato su apposito conto corrente bancario intestato al F.I.M.I.A.V. "Fondo Assistenza Lavoratori" dal quale verranno prelevate le somme necessarie per le spese di gestione e di funzionamento, per quelle finalizzate alle erogazioni assistenziali integrative di cui alla lettera a) dell'articolo 4 e per le altre attività di cui alla lettera b) dello stesso articolo 4.

Il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 4 lettera c) sarà accreditato su apposito conto corrente bancario intestato al F.I.M.I.A.V. - Fondo di Assistenza Contrattuale, dal quale verranno prelevate ed erogate le somme disponibili, così come stabilito dal C.P.L. e dagli appositi accordi tra le Organizzazioni promotrici.

Articolo 7

Qualora il gettito dei contributi di cui al precedente articolo 5 comma 1, detratte le spese di gestione, risulti insufficiente per l'erogazione delle prestazioni, le Organizzazioni promuoveranno una modifica delle corrispondenti disposizioni contrattuali al fine di ricondurre ad equilibrio il rapporto fra entrate contributive ed erogazione di prestazioni.

Analogha modifica può essere promossa quando il gettito dei contributi di cui all'articolo 5 comma 1 risulti esuberante rispetto alla media delle erogazioni degli ultimi tre esercizi.

In tal caso si potrà procedere alla riduzione dei contributi, così da ricondurre ad equilibrio il rapporto tra entrate contributive ed erogazione di prestazioni.

Articolo 8

L'esercizio del F.I.M.I.A.V. si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio il Comitato di Gestione redige ed approva il rendiconto economico e finanziario, che viene comunicato a tutte le Organizzazioni Promotrici.

Articolo 9

Sono organi del F.I.M.I.A.V.:

- a) il Comitato di gestione;
- b) il Collegio Sindacale.

Articolo 10

Il Comitato di gestione è composto da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) in rappresentanza dei datori di lavoro e 6 (sei) in rappresentanza dei lavoratori, nominati rispettivamente

da UPA, COLDIRETTI, CIA e FLAI - CGIL, FISBA - CISL E UIIA - UIL.

Essi durano in carica per tutta la vigenza del C.P.L. e possono essere riconfermati. Il comitato che si insedia a norma del presente Statuto rimarrà in carica fino al rinnovo dell'attuale C.P.L..

Il Comitato uscente provvede all'ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo Comitato.

Nella prima riunione il Comitato di gestione nomina, nel suo seno, il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti.

Qualora per qualsiasi motivo venga a mancare uno dei componenti il Comitato, l'Organizzazione che lo aveva designato nomina un nuovo membro il quale subentra previa presa d'atto del Comitato di Gestione nella prima riunione successiva alla designazione e resta in carica sino a scadenza degli altri componenti.

Al Comitato di Gestione spettano l'amministrazione e la gestione del F.I.M.I.A.V., nonchè l'accertamento dei requisiti e delle condizioni per avere diritto alla prestazioni assistenziali e la loro erogazione.

Il Comitato di gestione delibera in merito:

- a) alla gestione del F.I.M.I.A.V.;
- b) all'elezione, fra i propri membri del Presidente e dei due Vice Presidenti;
- c) alle modalità di riscossione e di recupero dei contributi;
- d) alle modalità e alle procedure di erogazione delle prestazioni;
- e) all'approvazione del conto consuntivo;
- f) alla decisione su eventuali ricorsi in materia di spettanza delle prestazioni;
- g) ad eventuali temporanei investimenti delle disponibilità;
- h) alla presa d'atto delle eventuali sostituzioni;
- i) in generale, a tutte le materie relative alla corretta gestione del F.I.M.I.A.V..

Articolo 11

Il comitato di gestione si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

Le riunioni sono convocate dal Presidente o in sua assenza da un Vice Presidente, ovvero su richiesta del 50% (cinquanta per cento) del Comitato di Gestione, a mezzo avviso scritto da spedire almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi di urgenza a mezzo telegrafo o fax con un preavviso almeno di tre giorni.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Non è ammessa rappresentanza. I componenti il Collegio Sindacale hanno diritto di intervento alle riunioni del Comitato e devono essere ad esse convocati.

Per la regolare costituzione del Comitato e la validità del-

le sue deliberazioni sono necessari la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 12

Il Presidente:

a) ha la rappresentanza legale del F.I.M.I.A.V., e, previa delibera del Comitato di Gestione può nominare procuratori e delegati per il compimento dei singoli atti od intere categorie di atti;

b) convoca e presiede il Comitato di Gestione;

c) cura e segue l'attività complessiva del F.I.M.I.A.V. accertandone la conformità alle leggi, ai contratti collettivi, al presente statuto, ed alle delibere approvate dal Comitato di gestione.

In sua assenza le funzioni del Presidente sono svolte da un Vice Presidente da lui stesso delegato.

Articolo 13

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori che sottoscrivono il presente statuto.

Il Collegio Sindacale nella sua prima riunione nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Collegio dei Sindaci ha la stessa durata del Comitato.

Il Collegio dei Sindaci esercita le funzioni di controllo secondo le norme contenute nel Codice Civile, in quanto applicabili.

In particolare il Collegio dei Sindaci controlla l'amministrazione del F.I.M.I.A.V., vigila sull'osservanza delle leggi e delle norme statutarie, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige apposita relazione sul conto consuntivo da presentare al Comitato di Gestione.

Il Collegio dei Sindaci accerta altresì, almeno ogni sei mesi la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del F.I.M.I.A.V..

Il collegio redige verbale di tutte le riunioni e ispezioni. I verbali sono trascritti nel libro del Collegio dei Sindaci.

In caso di scioglimento del F.I.M.I.A.V., il Comitato di Gestione nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri. In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di gestione la nomina del o dei liquidatori spetta alle Organizzazioni promotrici.

Ultimata la liquidazione, il patrimonio residuo del F.I.M.I.A.V. sarà devoluto alla promozione di iniziative tese al miglioramento del trattamento assistenziale, delle condizioni di vita e di sicurezza degli addetti in agricoltura nella Provincia di Siena.

Articolo 15

Le organizzazioni che esprimono il Presidente dell'Ente non possono esprimere il Presidente del Collegio Sindacale nè la maggioranza dei componenti il Collegio stesso.

Articolo 16

Le modifiche statutarie e la liquidazione del F.I.M.I.A.V. sono di competenza delle organizzazioni promotrici. Per tali deliberazioni è necessario il voto favorevole di tutte le organizzazioni.

F.to GUERRINI ALFREDO

F.to DANIELE MILANESI

F.to BARTOLINI ROBERTO

F.to FRANCI CLAUDIO

F.to COPPI IOSE

F.to CONTU MAURIZIO

F.to VIERI GRILLO NOTAIO

La presente copia é conforme all'originale.

Siena, 31 AGO. 1998